

ENAV S.p.A.

Sede

per tramite

Direzione ACC Brindisi

Spett.le Azienda,

l'art. 1 della Legge n. 4 del 5/1/1953 recita: *"È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome eomissis....."*

l'art. 3 della stessa Legge inoltre recita: "Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione."

Oggi come nel 1700, quando la posta veniva ancora recapitata con le diligenze stile Far-West, la consegna del prospetto paga e dei buoni pasto, almeno per i Lavoratori dell'ACC di Brindisi, continua a richiedere tempi biblici.

Tutti i lavoratori di Brindisi sanno quanto la *"nostra"* Azienda sia inadempiente nell'applicare le norme cui ci si riferisce, probabilmente per l'elevato numero di dipendenti e le diverse sedi presenti sul territorio nazionale.

Nondimeno però è necessario evidenziare il disagio che spesso affligge i lavoratori, conseguenza del ritardo con cui i prospetti stessi vengono consegnati. Difatti risulta problematico ottenere immediato riscontro di quanto è stato effettivamente corrisposto al lavoratore con successive lungaggini dovute alla correzione di eventuali, ma pur possibili, errori.

Il tutto si potrebbe risolvere ricorrendo ad uno strumento messo a disposizione dal legislatore con il D.Lgs. 7 Marzo 2005 n°52, ovvero la Posta Elettronica Certificata (PEC), che di recente è diventata accessibile a tutti i privati cittadini anche nei loro rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le circostanze che ostavano all'utilizzo di tale mezzo erano state indicate in una risposta ad apposito interpello (n°1-08 del 11/02/2008) al Ministero del Lavoro. Nella stessa si evidenziava che le semplici mail non fornivano prova legale dell'avvenuta consegna e che non era possibile per il datore firmare gli statini. Quest'ultima obiezione è facilmente superata da un'attenta lettura della

norma che consente di sostituire la firma con timbro o sigla del datore, oltre che dalla pratica applicata da altre amministrazioni pubbliche (vedi INPS).

Secondo la legge inoltre, la PEC consente al datore di ottenere *“prova legale”* dell’avvenuta ricezione del documento da parte del lavoratore, come si evince dall’art. 4 comma 1 e dall’art. 6 del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n°52 che recita: *“La posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge.”*

Pertanto basterebbe servirsi dei mezzi offerti da uno dei soggetti certificati a fornire la PEC ex art. 14, D.P.R. 11/02/2005 n°68 il cui elenco è a disposizione di tutti presso il CNIPA.

L’Azienda potrebbe inoltre ottenere un abbattimento dei costi di servizio, evitando di stampare gli statini per coloro che non fossero interessati alla doppia copia elettronica/cartacea, conseguendo senza dubbio la cosiddetta *win-win policy*: da un lato, ci guadagna l’Azienda, che snellisce in modo decisivo l’adempimento (soprattutto quando i lavoratori sono decine, centinaia o migliaia); dall’altro, ricevere per via telematica la busta paga, è un vantaggio anche per il dipendente che ha immediatamente riscontro del versamento ricevuto potendo inoltre utilizzare lo stesso strumento per richiedere eventuali chiarimenti circa situazioni controverse.

Certi di aver dato un fattivo apporto, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Brindisi, 20 maggio 2010

La Segreteria Locale FIT CISL